

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (IV e XIV):

In sede referente Pag. 1

AFFARI ESTERI (III):

In sede referente » 8

In sede legislativa » 11

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

Comitato partecipazioni statali » 14

FINANZE E TESORO (VI):

In sede legislativa » 15

ISTRUZIONE (VIII):

In sede referente » 18

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede consultiva » 19

In sede legislativa » 19

TRASPORTI (X):

In sede referente » 23

Svolgimento di interrogazioni » 24

In sede legislativa » 25

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

» 25

CONVOCAZIONI:

Martedì 16 dicembre 1975

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa Pag. 26

Affari costituzionali (I) » 26

Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani » 26

Mercoledì 17 dicembre 1975

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa » 27

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio » 27

Affari interni (II) » 27

Difesa (VII) » 28

Lavori pubblici (IX) » 28

RELAZIONI PRESENTATE Pag. 29

GIUSTIZIA (IV) e IGIENE E SANITA' (XIV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente della IV Commissione, MISASI. — Interviene il ministro di grazia e giustizia, Reale Oronzo.

Proposte di legge:

Fortuna ed altri: *Disciplina dell'aborto* (1655);
Corti ed altri: *Norme sulla interruzione della gravidanza (Parere della I e della V Commissione)* (3435);

Fabbi Seroni Adriana ed altri: *Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria della gravidanza (Parere della I e della V Commissione)* (3474);

Mammi ed altri: *Istituzione dei «Consultori comunali per la procreazione responsabile» - Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (Parere della I e della V Commissione)* (3651);

Altissimo ed altri: *Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sulla abrogazione di alcune norme del codice penale (Parere della I e della V Commissione)* (3654);

Piccoli ed altri: *Disposizioni relative al delitto di aborto (Parere della I Commissione)* (3661).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dell'articolo 2 del testo unificato:

ART. 2.

L'interruzione volontaria della gravidanza è consentita nei primi novanta giorni:

a) quando la gravidanza o il parto o la maternità porterebbero ad un serio pregiudizio per la salute fisica o psichica della donna in relazione o alle condizioni di salute in atto della donna stessa, ovvero alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, ovvero all'accertamento di rilevanti rischi di gravi malformazioni fetali o di gravi anomalie congenite del nascituro;

b) quando la gravidanza sia stata conseguenza di violenza carnale o di incesto.

Il relatore per la IV Commissione, Musotto, replicando agli oratori intervenuti sullo articolo 2, dichiara di essere favorevole ad una ristrutturazione dell'articolo stesso, nei sensi indicati dall'emendamento preannunciato dall'onorevole Maria Magnani Noya, e da un analogo emendamento Felisetti ed altri, sostitutivo dell'articolo 2 con il seguente:

«È consentita, a richiesta della donna, l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni purché l'intervento non comporti danno per la salute della donna stessa».

Osserva, altresì, che la reiezione dei suddetti emendamenti renderebbe quanto meno necessario modificare l'articolo 5. Dichiara infine di condividere le osservazioni di carattere tecnico formulate dal ministro Reale.

L'onorevole Maria Eletta Martini propone che le Commissioni esaminino congiuntamente, prima di passare ai voti, gli articoli 2, 3, 4 e 5 ed i relativi emendamenti, in modo da decidere su di essi sulla base di una visione più generale.

Il deputato Felisetti si dichiara contrario a tale proposta, sulla cui ammissibilità nutre dei dubbi, osservando in particolare che lo articolo 5 è anche logicamente subordinato all'articolo 2, che occorre definire prima di poterne trarre le dovute conseguenze circa la formulazione dell'articolo 5.

Il deputato Spagnoli dichiara di non condividere le perplessità e le obiezioni sollevate dal deputato Felisetti e di essere favorevole alla proposta dell'onorevole Maria Eletta Martini.

Il deputato Fortuna, richiamandosi agli articoli 85 e seguenti del regolamento, ritiene non proponibile la richiesta dell'onorevole Maria Eletta Martini.

Il deputato Manco concorda, mentre il deputato Castelli osserva che la proposta in esame, non urtando contro alcuna espressa disposizione del regolamento, può essere votata ed approvata.

Il presidente Misasi osserva che la richiesta dell'onorevole Maria Eletta Martini appare ammissibile, in quanto il regolamento prescrive l'osservanza delle norme sull'esame in Assemblea (e quindi degli articoli 85 e seguenti) soltanto per la sede legislativa, e non per la sede referente. Anche una circolare del Presidente della Camera del 17 luglio 1972 e alcuni precedenti relativi alla stessa discussione in Assemblea inducono a non ritenere fondate le obiezioni procedurali che sono state sollevate.

Data l'importanza del dibattito in corso, ritiene peraltro di avvalersi della facoltà, desumibile dal secondo comma dell'articolo 91 del regolamento, di sottoporre la questione al Presidente della Camera. Sospende pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 12).

Il presidente Misasi comunica che il Presidente della Camera, investito del problema, ha chiarito che la sede referente, salva l'os-

servanza delle disposizioni regolamentari che espressamente disciplinano tale sede, può svolgersi secondo una procedura che, fermo restando l'obbligo di riferire puntualmente all'Assemblea, può ordinarsi nei modi che la Commissione, anche attraverso votazioni, ritiene più opportuni. Pertanto, la proposta di effettuare un esame congiunto degli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei relativi emendamenti, per procedere successivamente alle relative votazioni, può essere formulata e messa in votazione.

Il deputato Bozzi dichiara che il gruppo liberale è contrario alla proposta dell'onorevole Maria Eletta Martini, posto che la formulazione dell'articolo 5 è subordinata a quella dell'articolo 2, che conviene sia esaminato e votato in via prioritaria.

L'onorevole Maria Magnani Noya dichiara che il gruppo del PSI voterà contro la proposta Martini, che tende a ritardare una scelta di fondo ed a rendere meno nette le impostazioni di principio, in aderenza a concezioni dell'individuo e della libertà diverse da quelle chiaramente affermate dal partito socialista.

Il deputato Corti dichiara che anche il gruppo del PSDI voterà contro la proposta dell'onorevole Martini, il cui accoglimento comprometterebbe le esigenze di chiarezza politica che si ricollegano alle deliberazioni sull'articolo 2.

L'onorevole Adriana Fabbri Seroni dichiara che il gruppo comunista voterà a favore, ed osserva che non soltanto le obiezioni procedurali sono risultate infondate, ma lo stesso deputato Fortuna ha evidenziato, nella seduta del 4 dicembre scorso, la stretta connessione esistente tra gli articoli 2 e 5.

Il deputato D'Aniello si dichiara contrario, osservando che l'articolo 5 reca ulteriori limitazioni rispetto a quelle che figurano nell'articolo 2, che va dunque definito in via prioritaria.

Il deputato Fortuna osserva che la stretta connessione tra gli articoli 2 e 5 sussiste nella sistematica del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, in base ad un'impostazione alla quale egli, con coerenza, ha inteso ed intende contrapporre una prospettiva realmente liberalizzatrice, attraverso una radicale modifica dell'articolo 2. Osserva inoltre che, ove si decidesse di unificare l'esame degli articoli da 2 a 5, si muterebbe indirizzo rispetto a quanto già stabilito con la chiusura della discussione sull'articolo 2.

Il deputato Manco dichiara di essere contrario alla proposta dell'onorevole Martini, formulata inaspettatamente, dato che nel corso dell'esame preliminare la connessione tra gli articoli 2 e 5 non era mai stata evidenziata, e ritiene che in realtà si tratti di un espediente per favorire una nuova convergenza politica.

Il deputato Speranza, nel dichiararsi favorevole alla proposta in esame, nega che questa o altri aspetti del dibattito in corso possano considerarsi strumentali rispetto a fini estranei a quelli, di grande rilevanza sociale, oggetto del provvedimento.

Il deputato Castelli concorda, osservando che la discussione sull'articolo 2 non può considerarsi conclusa, essendo intervenuta la proposta in esame prima della replica del Governo. Obiezioni ed atteggiamenti di carattere ostruzionistico possono essere ammessi, purché contenuti nei limiti del *fair play*, del rispetto del Regolamento e della prassi.

Il deputato Signorile, relatore per la XIV Commissione, osserva che indubbiamente tra gli articoli 2 e 5 una connessione sussiste, ma d'altra parte una discussione congiunta potrebbe ingenerare minore chiarezza nel momento della decisione sugli articoli e sugli emendamenti.

La proposta dell'onorevole Maria Eletta Martini, posta in votazione, viene approvata.

Il Presidente avverte che pertanto la Commissione procederà all'esame congiunto degli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei relativi emendamenti, a conclusione del quale procederà alla votazione degli stessi.

Il deputato Felisetti in primo luogo mette in evidenza le incongruenze della casistica disposta agli articoli 2 e 3 come condizione di liceità dell'aborto, in rapporto alle disposizioni dell'articolo 5: in particolare fa rilevare che il certificato da presentare nei casi di incesto o violenza carnale è in contrasto con la cautela con cui l'articolo 542 del codice penale subordina alla querela dell'interessato l'intervento della giustizia in tali ipotesi, nell'intento di proteggerlo dal maggior danno che potrebbe derivargli dalla pubblicità del fatto. Ma vi sono considerazioni più generali che suggeriscono di respingere la casistica predetta, e cioè il fatto che alla volontà della donna si sostituisce la volontà di un soggetto estraneo; né si tratta in questo caso del sanitario sollecitato ad una consulenza a prestazione professionale, ma il

medico viene trasformato in pratica in pubblico ufficiale chiamato a rilasciare una sorta di licenza, di concessione autoritaria per l'aborto. Rileva che per il gruppo comunista questo tipo di scelta scaturisce da una impostazione del rapporto individuo-società che subordina la libera scelta dell'individuo all'interesse dello Stato, in una visione della democrazia che si può definire protetta. Meno coerente appare invece la posizione della democrazia cristiana, se non interpretandola come un tentativo di recupero di posizioni che non sono passate nel dibattito sull'articolo 1.

Comunque la soluzione proposta dai socialisti con i loro emendamenti all'articolo 2 che postulano la libertà e la piena capacità di decisione della donna senza interventi esterni non appare conciliabile con scelte che comunque, al di là del tipo di meccanismi escogitati, mirino ad estraniare la donna da una decisione che le spetta in via esclusiva.

Soffermandosi infine sull'articolo 32 della Costituzione osserva che esso tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività: la Costituzione cioè risolve il problema del rapporto individuo-collettività sul tema della salute, qualificando come un diritto quello dell'individuo e solamente come un interesse quello della collettività. Tale principio, della individualità del diritto in tema di tutela della salute, è ribadito dal richiamo al rispetto della persona umana nel secondo comma del medesimo articolo 32. Conclude ricordando la grave piaga dell'aborto clandestino e invitando i colleghi a riflettere sulla effettiva possibilità di sanare tale piaga, come è l'obiettivo di questa legge, senza che il Parlamento si pronunci chiaramente per la libera scelta e la piena responsabilizzazione della donna in materia di aborto.

Il deputato Maria Eletta Martini osserva che il discorso circa l'intervento di un soggetto estraneo nella decisione di interrompere la gravidanza, che spetterebbe esclusivamente alla donna non tiene conto che il problema dell'aborto va ricondotto al rapporto tra due diritti: il diritto alla salute della donna da un lato, e il diritto alla vita del nascituro dall'altro. È in riferimento al possibile conflitto tra questi due diritti che si prospetta l'esigenza dell'intervento dello Stato. Non si tratta di aderire alla concezione dello Stato etico, perché anzi nella visione della democrazia cristiana lo Stato

fa proprie le finalità autonomamente perseguite dai singoli e dalle collettività e la sua funzione è appunto quella di consentire la armonizzazione degli interessi particolari in caso di conflitto. In questa logica il suo gruppo aveva parlato di reato, non punibile in alcuni casi. Del resto la stessa sentenza della Corte costituzionale nel richiamare la esigenza della salvaguardia della salute della madre specifica che deve trattarsi di danno o pericolo grave medicalmente accertato.

L'emendamento proposto dai colleghi socialisti riserva per altro ai primi novanta giorni l'assoluta liberalizzazione dell'aborto in una logica che evidentemente in tale periodo non vede nel concepito un soggetto di diritti, altrimenti non si comprende perché la liberalizzazione non dovrebbe riguardare anche il periodo successivo: tale logica è tuttavia in disarmonia con il nostro ordinamento.

Ribadito quindi che l'intervento del potere pubblico è a tutela dei diritti di entrambi i soggetti in conflitto rileva, per quanto riguarda l'intervento di altre persone, in particolare il coniuge, che le posizioni che sostengono la decisione esclusiva della donna e non di entrambi i genitori contraddicono alle esigenze di corresponsabilizzazione di tutti e due i genitori verso i figli affermate nella recente normativa sul nuovo diritto di famiglia e inoltre deresponsabilizzano ancora di più l'uomo sul piano delle sue attività sessuali.

Conclude osservando che proprio per favorire quegli interventi esterni che possano aiutare la donna e quindi in una visione in cui l'intervento esterno non appaia solo ricettivo e notarile, ma sia invece di effettivo ausilio, il suo gruppo ha predisposto degli emendamenti all'articolo 5 che prevedono l'incontro della donna non solo con il medico ma con operatori sociali e strutture che possano consentirle di non andare fino in fondo in una decisione che per essa non è mai una scelta facile; il limite infatti di questa legge crede sia quello di aver isolato il problema aborto da un discorso più generale sull'educazione sessuale e sulla procreazione, nonché sugli interventi di carattere sociale per prevenire l'aborto stesso.

(La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 16,15).

Il deputato Tassi esordisce con una serie di rilievi in merito alla sentenza della Corte costituzionale in materia di aborto,

sottolineando in particolare l'avvenuta espropriazione di funzioni proprie del giudice normale, che aveva già definito in che termini debba porsi lo Stato di necessità. Anche sotto il profilo della rispondenza ad una serie di norme della Costituzione il provvedimento in esame non appare accettabile: basta ricordare l'articolo 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, di cui il primo è il diritto alla vita, nonché gli articoli 30, 31 e 32, da cui risulta chiara la tutela assicurata al concepito. Tuttavia ciò che soprattutto appare inaccettabile è il principio di far prevalere l'interesse particolare di chi non vuole una gravidanza, di cui per altro è responsabile, sul diritto alla vita di un'altra persona: personalmente giudica questo principio non solo aberrante ma tale da non potersi ammettere neppure per ipotesi come la violenza carnale.

Il deputato Bozzi osserva preliminarmente che in una materia come quella in discussione tutte le posizioni vanno rispettate, salvo però quella dell'equivoco e del sotterfugio. Fatta questa premessa, si dichiara favorevole all'emendamento a firma Magnani Noya ed altri, pur dissentendo da un'impostazione, come quella enunciata dal collega Felisetti, che intende dare alla richiesta di interruzione della gravidanza la qualificazione di una sorta di diritto soggettivo, poiché non si può contestare che in questo caso si dispone anche di qualcosa che è di altri, sia pure di un soggetto in formazione; così pure non è del tutto corretto qualificare come un diritto quello alla salute. Ritiene invece che la questione vada impostata alla luce del dramma umano in cui si viene a trovare la donna che non desidera una maternità e che sotto questo profilo si configuri lo stato di necessità richiamato nella sentenza della Corte costituzionale. Se però questo è vero c'è da chiedersi quale medico possa fare accertamenti sulle conseguenze psichiche della maternità sulla donna, tanto più che queste conseguenze non si limitano al momento del parto ma si prolungano nel tempo. Infine richiama l'attenzione dei colleghi sul profilo dell'interesse sociale che è in gioco in una questione come quella dell'aborto, che inevitabilmente incide su tutto un contesto di principi e di valori. Per questi motivi valuta positivamente gli emendamenti socialisti, che prospettano uno stato di necessità che viene denunciato responsabilmente dalla donna.

Il deputato De Maria ricorda che gli argomenti oggi trattati sono già stati oggetto di ampio dibattito. La democrazia cristiana ha già esposto le concezioni di fondo, irrinunciabili, che la inducono a respingere l'assoluta liberalizzazione dell'aborto, e cioè la difesa dei diritti della persona umana che è tale fin dall'inizio del suo essere, come riconosce la stessa sentenza della Corte costituzionale ancorando la liceità dell'aborto al previo accertamento delle condizioni atte a giustificarlo. Il diritto della donna che si vorrebbe tutelare non è quindi una libertà ma una licenza di uccidere nei confronti di un soggetto a cui occorre riconoscere piena e autonoma capacità di esistenza. Dopo aver ricordato le difficoltà diagnostiche che incontra il medico anche in riferimento all'aborto terapeutico, precisa che il suo gruppo resta sempre dell'avviso che il problema in discussione andrebbe risolto in modo positivo e non negativo, cioè apprestando quelle strutture e quelle condizioni che consentano di prevenire l'aborto e conclude preannunciando degli emendamenti per correggere alcune improprietà che sotto il profilo sanitario si riscontrano nella formulazione degli articoli in esame.

Il deputato Marinelli rileva che gli oratori che si sono pronunciati in favore degli emendamenti socialisti non hanno potuto trovare argomenti giuridici ma hanno prospettato solo motivi di buon senso e di opportunità. In effetti sotto il profilo giuridico vi è un palese contrasto con vari articoli della Costituzione nonché con la sentenza della Corte costituzionale da cui risulta che la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, ma che tale tutela non può essere esclusiva per l'eventuale collisione con gli interessi di altro soggetto; in tali casi tuttavia la Corte sollecita seri accertamenti sulla gravità del danno in cui potrebbe incorrere la madre. Alla luce di queste considerazioni gli emendamenti proposti dal gruppo socialista non appaiono accettabili, mentre per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 5 c'è da dire che solo ora se ne conosce il contenuto. Conclude invitando a non tornare ancora su temi di fondo su cui le posizioni restano profondamente divergenti, ma a passare agli emendamenti e al voto.

Il deputato Adriana Fabbri Seroni dichiara che concentrerà il suo intervento sull'articolo 5 per dar conto del lavoro compiuto dal suo gruppo per eliminare alcuni difetti che in-

dubbiamente si riscontravano nella formulazione del comitato ristretto e in particolare il fatto che il medico non solo non aveva né il tempo né gli strumenti per compiere gli accertamenti richiesti circa le condizioni sociali ed economiche della donna, ma era chiamato ad assolvere una funzione che non gli è propria. Precisa che non ripeterà le considerazioni più volte fatte dal suo gruppo circa il fatto che l'aborto non va inteso come un diritto di libertà e il problema della maternità e dell'aborto non appartengono alla mera sfera del privato: aggiunge che le posizioni che sostengono l'assoluta liberalizzazione dell'aborto ignorano i pesanti condizionamenti che la società di oggi fa gravare sulla donna e rischiano di favorire una pratica dell'aborto come mezzo corrente di controllo delle nascite. Gli emendamenti proposti dal suo gruppo suggeriscono che sia la donna a dichiarare le condizioni che le fanno ritenere minacciata la propria salute dalla maternità; e inoltre si propongono di realizzare un rapporto nuovo di collaborazione tra la donna e il medico, in modo da riconoscere ad entrambi un ruolo attivo ed una responsabilità: conclude rilevando come l'accoglimento di queste proposte consentirà di migliorare sensibilmente il provvedimento andando incontro alle esigenze delle donne e del paese.

Il deputato Fortuna nota che vi è certamente negli emendamenti elaborati dal gruppo comunista uno sforzo di superare l'originaria stesura dell'articolo 5 ad opera del comitato ristretto. Tuttavia non ritiene che con queste proposte si risolva il problema della responsabilizzazione della donna rispetto ad una decisione che la riguarda così direttamente. In primo luogo infatti è previsto che la donna dichiari sotto la propria responsabilità la sussistenza di certe condizioni e questo espone, evidentemente, la donna stessa ad una responsabilità penale per l'eventuale falsità delle sue dichiarazioni. In secondo luogo nel rapporto tra la donna e il medico si configura un procedimento macchinoso e difficile che, se si tiene conto di quella che è la situazione culturale in alcune zone del paese, può portare la donna a trovarsi in posizione subalterna rispetto al medico sotto il profilo della valutazione dell'incidenza di determinate condizioni sulla sua situazione psichica. Infine, è il medico che in definitiva assume, con la certificazione, la responsabilità rispetto all'ordinamento di afferma-

re la sussistenza delle condizioni che giustificano l'aborto.

Il deputato Corti rileva che la convergenza di posizioni che si è registrata fra certe forze politiche sugli articoli 2 e 5 appare come un capolavoro di equilibrismo politico tanto più criticabile in una materia da cui i giochi politici avrebbero dovuto restare rigorosamente esclusi. Non a caso nel testo del Comitato ristretto si rilevano evidenti contraddizioni. Infatti o si parte dal principio per cui fin dal momento del concepimento esistono dei diritti di un soggetto diverso dalla donna, oppure si distingue tra il feto considerato fino ad un certo momento come parte della donna stessa e un momento in cui esso acquista invece un'autonoma capacità di esistenza diventando soggetto di diritti: se però si accetta questa concezione si dovrebbe poi riconoscere che, almeno fino ad una certa fase, non vengono in gioco che i diritti di un unico soggetto e cioè della donna. Conclude auspicando una legge che sia più liberatoria e più giusta in questa materia lasciando la decisione finale circa l'interruzione della gravidanza alla donna.

Il deputato Manco sottolinea come l'incontro che, partendo da posizioni profondamente antitetiche, si è registrato tra la democrazia cristiana e il gruppo comunista, abbia portato ad un compromesso su un piano non meramente politico, ma ideologico e di principi. Aggiunge che si tratta però di un compromesso che non sposta nulla rispetto a quanto già previsto all'articolo 5 e che non introduce alcun miglioramento, ma anzi peggiora il testo del provvedimento. Che ciò sia vero è dimostrato dal fatto che non si dice nulla su quello che accade nel caso in cui il medico, nel compiere gli accertamenti di carattere sanitario in ordine alla salute psichica della donna che a lui competono, giunga a conclusioni diverse rispetto alle valutazioni compiute dalla donna stessa.

Il deputato D'Aniello osserva che il problema dell'aborto solleva tali questioni di ordine umano e sociale che occorre affrontarlo misurandosi al metro di una realtà che va modificata con l'attribuzione di un'ampia libertà decisionale della donna su un problema che la coinvolge così direttamente. Ecco perché il suo gruppo aderisce all'emendamento Magnani Noya Maria all'articolo 2. Preannuncia inoltre un ulteriore emendamento all'articolo 5, inteso a disporre il ricorso della donna ad

un medico di fiducia appartenente alla struttura ospedaliera o a case di cura autorizzate incluse in un apposito elenco compilato dall'autorità sanitaria provinciale; sulla base della certificazione che le rilascerà tale medico la donna potrà sottoporsi all'interruzione della gravidanza. Fa notare che con queste proposte si mira ad allargare il numero dei medici cui la donna si può rivolgere, in modo da superare le difficoltà che potrebbero sorgere per le donne che risiedono nei centri minori. Conclude sottolineando un altro punto importante e cioè la proposta di attribuire alla legge una validità temporanea.

Replica quindi agli intervenuti il relatore per la XIV Commissione, Signorile. A proposito dell'articolo 2 il relatore osserva che esso va considerato come la chiave politica della legge e non potrebbe essere valutato solo in termini di affermazione di principi o come un articolo intorno a cui possano esercitarsi diverse esegesi circa il rapporto donna-società o individuo-società. Aggiunge che affermando la libertà o meglio l'autodeterminazione della donna rispetto all'aborto si deve ricondurre il discorso alla situazione complessiva che determina la dimensione concreta della donna nella nostra società, né si può dimenticare che è un paradosso assurdo parlare di libertà per un atto dietro il quale c'è sempre uno stato di costrizione e di necessità. Se si imposta il problema in questi termini e si parte dall'esigenza di sanare la piaga dell'aborto clandestino, si vede che il problema reale non è quello di una contrapposizione di principi ma è quello di dare una risposta a questa situazione sociale. Non a caso del resto la casistica contenuta nell'articolo 2 non è altro, a ben guardare, che una esposizione descrittiva delle condizioni che spingono la donna all'aborto. La vera differenziazione si ha quindi rispetto ai margini di autodeterminazione dell'individuo e per questo motivo è favorevole all'emendamento Magnani Noya all'articolo 2, che assorbe anche la sostanza dell'emendamento Felisetti.

Dopo essersi soffermato sugli altri emendamenti all'articolo 2 e sugli articoli 3 e 4, sottolinea che l'articolo 5 è l'altro punto politicamente rilevante del provvedimento, anche perché è quello che ha suscitato nel paese le maggiori reazioni. Su questo articolo infatti vi sono state accuse e prese di posizione che ne hanno sottolineato il carattere di difficile applicabilità. La sostan-

za di tale articolo verte intorno alla figura del medico: in proposito rileva che la figura del medico pubblico viene sempre più prendendo forma nel nostro ordinamento sanitario, ma il problema è quello di individuarne le reali funzioni. Non si può trascurare quindi il fatto che la questione degli accertamenti relativi all'incidenza di determinate condizioni sociali e familiari sulla salute psichica della donna (ma anche di quelli relativi ai rischi di malformazione del nascituro) presenta margini di discrezionalità che vanno attentamente considerati. Sotto questo profilo il discorso dell'autocertificazione da parte della donna, pur con i rischi che sono stati sottolineati nel corso del dibattito, fa fare dei passi avanti importanti perché costituisce un primo, significativo riconoscimento della responsabilità della donna; come pure è importante l'ampliamento delle possibilità di ricorso ad altri medici pubblici e non solo al medico ospedaliero. Queste proposte tuttavia non risolvono il nodo di fondo dell'autodeterminazione della donna, in quanto in definitiva riconducono alla valutazione e alla certificazione del medico l'atto abortivo. Questa conclusione non può essere giustificata proprio alla luce non di una visione che tenda a ricondurre l'aborto nella sfera del privato (sotto questo aspetto tiene a ribadire di aver sempre visto l'esigenza dell'autodeterminazione sotto il profilo della responsabilizzazione della donna appunto come individuo sociale), ma di una visione che si richiami invece proprio alle condizioni sociali concrete in cui dovrà operare la normativa che ci si accinge a varare.

Dopo un intervento del ministro Reale, il quale precisa di limitarsi solo ad osservazioni che non tocchano gli aspetti politici ma attengono piuttosto a profili tecnici e illustra la portata di alcune modifiche suggerite dal Governo, si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che il deputato Felisetti ha dichiarato di ritirare un proprio emendamento sostitutivo, aderendo a quello del deputato Magnani Noya, le Commissioni respingono un emendamento sostitutivo a firma Magnani Noya, Corti, Altissimo, Del Pennino, Musolto, Signorile, D'Aniello inteso a consentire l'interruzione della gravidanza entro novanta giorni quando la donna, posta in difficoltà dal suo stato, si ritenga costretta a farne richiesta. Risultato precluso un emendamento Martini Maria Eletta ed altri

e ritirato un emendamento Gargani alla lettera a), sono poi respinti un emendamento Altissimo ed altri alla lettera a) e un emendamento Gargani alla medesima lettera a). È infine ritirato un emendamento del Governo alla lettera a), mentre sono approvati due emendamenti del Governo alla lettera b).

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei deputati Mazzola, Spagnoli e d'Aquino e di voto contrario dei deputati Felisetti, Bozzi, Corti e D'Aniello le Commissioni approvano l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

«L'interruzione volontaria della gravidanza è consentita nei primi novanta giorni:

a) quando la gravidanza o il parto o la maternità porterebbero ad un serio pregiudizio per la salute fisica o psichica della donna stessa, ovvero alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, ovvero all'accertamento di rilevanti rischi di gravi malformazioni fetali o di gravi anomalie congenite del nascituro;

b) quando la gravidanza sia stata conseguenza di violenza carnale o di atti di libidine violenta o di rapporti carnali tra le persone indicate nell'articolo 564, primo comma, del codice penale».

Il relatore Signorile, rilevando che l'approvazione dell'articolo 2 nel testo suddetto esclude l'autodeterminazione della donna annuncia le dimissioni sue e del collega Musotto dall'incarico di relatori, ritenendo di non poter riferire all'Aula su un provvedimento che non condivide nel suo punto più qualificante.

Dopo che il deputato D'Aniello ha chiesto una breve sospensione della seduta per valutare il fatto nuovo delle dimissioni dei relatori, il Presidente Misasi comunica che saranno immediatamente riuniti gli Uffici di Presidenza delle Commissioni e sospende la seduta per un'ora. Il Presidente della XIV Commissione Frasca fa notare, pur aderendo all'invito per l'immediata riunione degli Uffici di Presidenza, che le dimissioni dei relatori hanno determinato una situazione che esige una pausa di riflessione e non sembra risolvibile subito.

(La seduta, sospesa alle 20,10, è ripresa alle 21,35).

Il Presidente Misasi comunica che gli Uffici di Presidenza, tenuto conto dell'esi-

genza prospettata dal Presidente Frasca per una pausa di riflessione in ordine alla scelta dei nuovi relatori, hanno dato mandato ai due Presidenti di dirimere la questione nella giornata di domani e di convocare poi nuovamente le Commissioni riunite domani sera per la presa d'atto della nomina dei nuovi relatori, che eventualmente prospetteranno alle Commissioni le loro esigenze, e per fissare il successivo calendario dei lavori con l'impegno di concludere l'iter del provvedimento entro la prossima settimana.

Dopo che il deputato Adriana Fabbri Seroni ha espresso le proprie riserve per la situazione che si è determinata ritenendo che di fronte ad un problema da tempo conosciuto si sarebbe potuta evitare tale situazione, il Presidente Misasi ribadisce l'impegno, assunto di comune accordo tra tutti i gruppi, per portare avanti celermente i lavori e rinvia il seguito del dibattito a domani sera alle 20.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 10. —
Presidenza del Presidente CARLO RUSSO. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

Disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione per il regolamento della pesca nell'Atlantico del nord, adottata a Londra il 1° giugno 1967 (*Parere della IV e della X Commissione*) (3871).

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XII Commissione*) (4099).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente, richiamandosi a precedenti prese di posizioni unanimi della Commissione esteri sul problema del ritardo nella presentazione al Parlamento dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, ritiene che non si possa oggi esaminare i due provvedimenti all'ordine del giorno fino a che il Governo non avrà precisato le ragioni per le quali essi sono stati trasmessi alle

Camere dopo vari anni dalla loro firma. Coglie l'occasione per ricordare che la Commissione è ancora in attesa di conoscere l'elenco completo degli atti internazionali giacenti presso il Ministero degli esteri in attesa di essere presentati al Parlamento.

Dopo che il deputato Cardia, per il gruppo comunista, si è associato alle considerazioni del Presidente, la Commissione decide di rinviare l'esame dei due disegni di legge.

Disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione della convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970 (Approvato dal Senato) (Parere della II e della IV Commissione) (4074).

(Esame).

Il Presidente, in sostituzione del relatore Salvi, illustra la portata della convenzione dalla quale restano fuori alcune ipotesi di legittimazione per matrimonio. Il documento offre la possibilità agli Stati firmatari di aderire solo ad una parte delle disposizioni e in tal senso è orientato il Governo italiano. Sul provvedimento in esame la Commissione giustizia ha espresso il parere favorevole, articolato in varie osservazioni. La prima riguarda eventuali perplessità « relative ai rapporti che si instaurerebbero fra le disposizioni del titolo I della convenzione e quelle italiane sulla legge in generale e sul diritto di famiglia »; tali perplessità sono però superate dalla mancata adesione dell'Italia al titolo I della convenzione stessa. Da ciò — osserva la Commissione giustizia — è però necessario trarre le conseguenze modificando i due articoli del disegno di legge. La seconda osservazione riguarda la traduzione in italiano del testo ufficiale in lingua francese, traduzione che è particolarmente insoddisfacente e che va in alcuni punti modificata per poter costituire un'utile guida per l'interprete del diritto. A questo riguardo la Commissione giustizia ha sottolineato i punti che a suo avviso devono essere diversamente tradotti, richiedendo altresì che l'intero parere venga stampato ed allegato alla relazione scritta per l'assemblea.

Il deputato Cardia lamenta che spesso i testi internazionali vengano trasmessi alle Camere incompleti e persino senza l'indicazione degli Stati firmatari. Certe situazioni, legate anche al ritardo nella presen-

tazione al Parlamento dei trattati, devono essere modificate. Così pure le traduzioni devono essere curate meglio e il Governo in tal senso dovrebbe impegnarsi, esaminando se per caso dietro alcune carenze dei traduttori ci siano problemi di retribuzione salariale. Con queste precisazioni, esprime il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge.

Il deputato Di Giannantonio ritiene che la soluzione più rapida e sicura per ovviare ai difetti di traduzione, tante volte rilevati, sia quella di stabilire che la responsabilità della traduzione stessa incombe a chi ha condotto per l'Italia le trattative per giungere alla firma della convenzione cui ci si riferisce.

Il Sottosegretario Granelli condivide il parere della Commissione giustizia là dove rende esplicito ciò che il Governo aveva già fatto intendere al momento della firma della convenzione. Circa i difetti di traduzione, pur rilevando, come è a tutti noto, che il testo ufficiale è quello in lingua francese, assicura che si farà carico di ovviare ad essi, anche perché è indispensabile che i documenti stampati negli Atti Ufficiali del Parlamento abbiano un loro valore pieno.

Il Presidente propone due emendamenti, agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, accogliendo in tal modo le osservazioni formulate nella prima parte del parere della Commissione giustizia. Il Governo è favorevole. La Commissione approva i due emendamenti e i due articoli che risultano così modificati:

ART. 1.

È approvata la convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970, salva la riserva espressa dal rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, (escluso il titolo I) a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della convenzione stessa.

La Commissione dà infine mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della IV, della X e della XII Commissione*) (4100).

(Esame).

Il relatore Di Giannantonio ricorda che la convenzione in esame fa seguito a quelle di Parigi del 1960 e di Bruxelles del 1963 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ed a quella di Vienna del 1963 in materia di danni nucleari. Nell'attuazione delle precedenti convenzioni si erano verificate alcune difficoltà alle quali si è cercato di ovviare con il documento oggi in esame che stabilisce il principio della cosiddetta canalizzazione sull'esercente nucleare della responsabilità per il trasporto di sostanze nucleari, con esclusione della responsabilità collaterale di ogni altro eventuale soggetto.

Il deputato Bottarelli ritiene doverose alcune considerazioni che vanno al di là del contenuto dell'accordo in questione. In quasi tutti i paesi europei sono stati fatti piani per la costruzione di impianti nucleari, ciò che provocherà un aumento del trasporto di sostanze nucleari. Il problema delle garanzie diventerà pertanto sempre più di attualità. Si pongono a questo riguardo due esigenze. La prima è la necessità di codificare a livello internazionale, con un apposito accordo, gli *standards* minimi di sicurezza per la costruzione degli impianti e per il trasporto di sostanze nucleari. I tempi sono maturi ed il Governo italiano dovrebbe farsi promotore di tale iniziativa soprattutto in sede comunitaria. La seconda esigenza ha carattere generale ed è la necessità di un costante adeguamento della nostra legislazione interna ai trattati firmati e ratificati. Per esempio, per una analoga convenzione la legge n. 109 del 1974 delegava il Governo ad emanare entro un anno le norme interne di attuazione e coordinamento; l'anno è scaduto nel febbraio scorso e le norme non sono state ancora emanate, rendendo così non operativa la convenzione cui si riferisce la legge su richiamata. Pur con queste osservazioni, il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge.

Il Sottosegretario Granelli, dopo aver sottolineato che la convenzione in esame ha lo scopo di porre rimedio agli inconvenienti verificatisi in sede di applicazione di

precedenti analoghe convenzioni, assicura il deputato Bottarelli che terrà conto delle esigenze prospettate.

La Commissione approva senza modifiche i due articoli del disegno di legge e, con riferimento all'articolo 79, sesto comma, del Regolamento decide all'unanimità di proporre all'Assemblea di discutere sul testo del proponente adottandone la relazione.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I e della IV Commissione*) (4101).

(Esame).

Il Presidente, in sostituzione del relatore Salvi, illustra il contenuto dell'accordo europeo che ha portata limitata e natura procedurale.

Il sottosegretario Granelli sottolinea, da parte sua, il significato civile e l'importanza delle garanzie contenute nel documento.

La Commissione approva senza modifiche i due articoli del disegno di legge e, con riferimento all'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, decide all'unanimità di proporre all'Assemblea di discutere sul testo del proponente, adottandone la relazione.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e per l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II, della IV, della VI, della IX e della X Commissione*) (4102).

(Esame).

Dopo che il relatore Fracanzani ha illustrato l'utilità economica e turistica degli accordi italo-austriaci per la regolamentazione del traffico di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, la Commissione approva, senza modifiche, i due articoli del disegno di legge e decide all'unanimità, con riferimento all'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, di proporre all'Assemblea di discutere sul testo del proponente, adottandone la relazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CARLO RUSSO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

Disegno e proposta di legge:

Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEm) (Parere della I, della V e della XIII Commissione) (3804);

Battino-Vittorelli ed altri: Istituzione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione (Parere della I, della V, della VIII e della XIII Commissione) (3495).

(Discussione e approvazione in un testo unificato).

Il relatore Elkan ritiene che dopo le numerose discussioni che hanno avuto luogo in sede referente e in seno all'apposito comitato ristretto, la portata dei due provvedimenti all'ordine del giorno sia ampiamente nota. Il testo che si propone all'attenzione della Commissione è stato elaborato dal comitato ristretto unificando il disegno e la proposta di legge. Su tale testo la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, osservando sull'articolo 3 che sarebbe « più conforme al ruolo istituzionale della regione che il Presidente della Giunta venga invitato a partecipare alle riunioni » del costituendo Comitato e, sull'ultimo articolo, che la proroga va riferita alla durata in carica dei membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero. Ritiene tali osservazioni non fondate: infatti, per quanto riguarda la prima, la formulazione del Comitato ristretto non esclude l'ipotesi dell'invito al Presidente della regione; per quanto riguarda la seconda, è ovvio che la durata in carica riguarda i membri, ma l'espressione usata dal comitato ristretto è analoga a quella usata dalla Costituzione a proposito della durata delle Camere e da altre leggi. Anche la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, ma a condizione che il secondo comma dell'articolo 4 venga modificato nel senso di prevedere l'onere finanziario solo per il 1976 e non anche per il 1975. Su questo punto propone formale emendamento.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Tremaglia ritiene utile precisare la posizione del suo gruppo affinché non sussista alcun margine di equivoco. Egli aveva formulato riserve sull'articolo 3 del testo unificato nella precedente

stesura che non era conforme alla realtà delle cose e che comportava discriminazione tra gli emigrati. Non si trattava quindi, come è evidente, di posizione pretestuosa o preconcelta. Il relatore e il Governo hanno accolto le sue osservazioni chiarendo che non c'è alcuna intenzione di discriminare gli emigrati. Essendo stato modificato l'articolo 3 nel senso auspicato, egli ha ritirato la sua opposizione e si è giunti al trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti in esame. Rileva poi che la creazione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione costituisce una esigenza da tempo avvertita da tutti gli interessati. Più volte rispetto alle richieste della sua parte politica e degli emigrati in genere, il Sottosegretario agli esteri, delegato al settore emigrazione, sosteneva di non avere competenza. Ora l'ostacolo viene superato con la creazione di un Comitato che unifica le competenze sparse nei vari ministeri in materia di emigrazione. Certo, sussiste la preoccupazione che tale Comitato non abbia gli indispensabili ed effettivi poteri per gestire una idonea politica emigratoria; è questa una sua preoccupazione e non una riserva mentale. Con questa precisazione si dichiara favorevole al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Il deputato Storchi rileva tre elementi molto importanti che avranno ripercussioni anche su altri problemi. Il primo elemento è che con la creazione di un Comitato interministeriale, l'emigrazione si inserisce nella più generale politica del paese. Il secondo è che per realizzare tale obiettivo di inserimento, si procede al coordinamento dell'azione di tutte le amministrazioni interessate. Il terzo elemento è che si assicura la più larga partecipazione delle Regioni, dei sindacati e delle associazioni degli emigrati alla elaborazione delle misure a favore del mondo emigratorio. Si augura che la Commissione possa giungere presto alla riforma dei Comitati consolari (la discussione in tal senso è iniziata) per facilitare la partecipazione diretta delle nostre collettività all'estero alla gestione dei problemi che più direttamente le riguardano. Altro problema da risolvere è quello della riforma del Comitato consultivo degli italiani all'estero. Annuncia infine il suo voto favorevole al testo unificato.

Il deputato Corghi ricorda che fino ad epoca recente si era erroneamente ritenuto

che i problemi dell'emigrazione potessero essere risolti dal solo Ministero degli esteri. Si è poi finalmente compreso che solo un'azione coordinata di tutti i Ministeri interessati avrebbe potuto consentire progressi sostanziali. Alla creazione del Comitato interministeriale si è giunti con molto ritardo e forse non sarebbe stato neppure indispensabile un atto legislativo, dato che il Governo avrebbe potuto, con suo atto interno, istituire un comitato di ministri per affrontare globalmente i problemi emigratori. Per quanto riguarda il merito del testo unificato elaborato dal comitato ristretto, ha qualche perplessità sulla soppressione della spesa prevista per il 1975, in quanto i 50 milioni stanziati per il prossimo anno sono insufficienti. Questa osservazione richiama il problema più generale della necessità di aumentare gli stanziamenti a favore dell'emigrazione. Le richieste in tal senso formulate dalla Commissione esteri in sede di discussione del bilancio dello Stato per l'anno prossimo, sono state disattese dalla V Commissione. È giunto il momento che ciascuno assuma le proprie responsabilità anche su questo punto. Per quanto riguarda i servizi di segreteria, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del testo unificato, si dichiara contrario all'utilizzazione a titolo di esperti dei sociologi; se esperti dovranno essere assunti, che essi siano veramente tali e provengano da una lunga milizia nel mondo dell'emigrazione. La creazione del Comitato interministeriale solleva poi il problema dell'istituzione di un Consiglio nazionale dell'emigrazione quale organo di stimolo e consultazione del Comitato stesso. Altro problema importante è quello della riforma dei comitati consolari per la quale non è difficile raggiungere intese tra le varie forze politiche.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore Elkan ricorda le varie difficoltà che è stato necessario superare per giungere ad un testo da tutti accettato. Quanto alla soppressione dello stanziamento previsto per il 1975, ricorda che esso avrebbe dovuto far carico ad un capitolo del bilancio del Ministero degli esteri destinato agli emigrati. Assicura tuttavia che è stata presa in seria considerazione l'esigenza di un aumento dei fondi per l'emigrazione di cui si avrà traccia in una prossima Nota di variazione al bilancio dello Stato.

Il Sottosegretario Granelli esprime preliminarmente un vivo ringraziamento al relatore per la paziente fatica svolta e alla Commissione per l'impegno e la celerità con la quale sta discutendo un importante provvedimento di legge. Certo, esisteva la possibilità di dar vita con alto amministrativo all'interno del Governo ad un comitato di ministri incaricato dei problemi emigratori ma lo strumento legislativo che si sta per varare è da preferirsi perché dà solennità ad una realizzazione di profondo significato politico e perché consente di tenere conto di tutti i suggerimenti avanzati nel corso della discussione parlamentare. La creazione del Comitato interministeriale è una prima realizzazione delle indicazioni scaturite dalla Conferenza nazionale dell'emigrazione e consentirà di avere una visione organica e globale di tutti i problemi dei nostri emigrati. Si continua così il discorso aperto in seno a quella conferenza che ha segnato un salto di qualità nella considerazione dei problemi dell'emigrazione, che non sono più visti sotto il profilo degli interventi assistenziali ma sono al centro di una visione generale collegata con tutta la politica del nostro paese. Alla prova dei fatti si vedrà se il nuovo organismo riuscirà a soddisfare tutte le esigenze. Se egli avesse voluto più poteri e più finanziamenti per l'emigrazione avrebbe proposto la creazione di un apposito ministero, ma si sarebbe trattato di scelta sbagliata in quanto essa avrebbe isolato e congelato i problemi dell'emigrazione. Più idoneo invece, da ogni punto di vista, si presenta il Comitato interministeriale. Circa il parere della Commissione bilancio, che ha soppresso le spese previste per il 1975, ritiene che i 50 milioni stanziati per l'anno prossimo possono consentire di avviare l'attività del costituendo Comitato; in futuro, se sarà necessario, si chiederà un aumento dei fondi. Il Comitato interministeriale risolve un primo importante problema ma non è fine a se stesso, in quanto si inserisce in un più ampio disegno riformatore sul piano istituzionale. Il Governo presenterà quanto prima un provvedimento per la riforma del Comitato consultivo degli italiani all'estero e studierà l'opportunità di istituire una specie di Consiglio nazionale dell'emigrazione per consentire una più ampia partecipazione di tutti gli interessati all'elaborazione di una più idonea politica. Il Comitato interministeriale avrà così maggiore prestigio quan-

do sarà collegato con questi nuovi organismi. Ricorda quindi che l'unanime richiesta delle Commissioni esteri dei due rami del Parlamento per un aumento dei fondi a favore dell'emigrazione non sono rimaste inascoltate, in quanto, su sua richiesta, il Ministro del tesoro si è impegnato a tenere conto nella prossima Nota di variazione al bilancio dello Stato.

Si passa agli articoli, dopo che la Commissione ha deciso di scegliere come base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. All'articolo 1, secondo comma, il deputato Pisoni presenta un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « formazione professionale », le altre « e il tempo libero ». Relatore e Governo sono favorevoli. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 1 così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 1.

(Scopi e compiti del Comitato).

È istituito il Comitato interministeriale per l'emigrazione il quale, nel quadro degli indirizzi generali, politici ed economici, fissati dal Consiglio dei ministri, provvede al coordinamento degli interventi nel settore dell'emigrazione nei quali concorra la competenza di più ministeri.

Il Comitato elabora proposte e dà direttive nella materia indicata al comma precedente, avendo riguardo ai problemi concernenti la situazione dell'occupazione, la salvaguardia dei diritti civili e politici dei lavoratori italiani all'estero e, per quanto li concerne, la sicurezza sociale, la scuola, la cultura, la formazione professionale e il tempo libero; formula altresì proposte in ordine alle iniziative necessarie per armonizzare la politica sociale nazionale con la politica sociale degli altri paesi della Comunità europea e per assicurare i più efficaci interventi comunitari in rapporto alle esigenze dei lavoratori italiani all'estero.

Il Comitato cura, d'accordo con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che il piano di sviluppo nazionale preveda i necessari collegamenti e le misure idonee a rendere i lavoratori emigrati partecipi dello sviluppo economico nazionale.

Si passa all'articolo 2. Il deputato Mauro Ferri presenta due emendamenti al primo comma; con il primo propone di aggiungere

dopo le parole « previdenza sociale », le altre « quali vicepresidenti »; con il secondo propone di sopprimere l'ultima frase. Relatore e Governo sono favorevoli. La Commissione approva i due emendamenti e l'articolo 2 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 2.

(Composizione del Comitato - Segretario e Servizi di segreteria).

Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne è il Presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il lavoro e la previdenza sociale (quali vicepresidenti), per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le regioni.

I ministri non compresi tra i componenti del Comitato, di cui al comma precedente, possono partecipare alle sedute quando vengano trattate questioni riguardanti le materie di loro competenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di segretario; egli dà attuazione alle direttive del Comitato stesso ed assicura il coordinamento tra i singoli ministeri competenti, gli altri organi dello Stato interessati, gli organismi consultivi dei lavoratori emigrati e le forze politiche, sindacali, associative e gli enti che si occupano dei problemi dell'emigrazione. Può promuovere studi ed indagini anche all'estero e formulare proposte operative al Comitato e ai singoli ministeri o enti.

I servizi di segreteria del Comitato hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sono svolti da personale distaccato dai ministeri interessati; possono essere chiamati a collaborare esperti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre.

Si passa all'articolo 3. Il Presidente ricorda che su tale articolo la Commissione affari costituzionali ha espresso un'osservazione, già richiamata dal relatore; trattandosi tuttavia di materia diversa dal pubblico impiego e dagli aspetti di legittimità costituzionale, ritiene che l'osservazione stessa non sia vincolante. Relatore, Governo e Commissione concordano. L'articolo 3 viene

quindi approvato nel testo del Comitato ristretto che risulta così formulato:

ART. 3.

(Consultazioni periodiche del Comitato).

Il Comitato interministeriale per l'emigrazione consulerà periodicamente in riunioni congiunte i rappresentanti delle regioni, dei sindacati, dei patronati che svolgono la loro azione all'estero e delle associazioni più rappresentative degli emigrati nonché una delegazione di sei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE) su designazione di quest'ultimo.

All'articolo 4, il relatore presenta un emendamento interamente sostitutivo del secondo comma, in accoglimento del parere favorevole condizionato della Commissione bilancio. Il Governo è d'accordo. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 4 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 4.

(Spese di funzionamento).

Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui che sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si passa all'ultimo articolo che contiene una norma transitoria. Il Presidente ricorda che anche su di essa la Commissione affari costituzionali ha fatto un'osservazione, per la quale valgono le considerazioni già svolte a proposito dell'articolo 3. Relatore, Governo e Commissione concordano. La norma transitoria viene quindi approvata nel testo del Comitato ristretto e risulta così formulata:

ART. 5.

(Proroga del CCIE).

La durata del Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE), già prorogata al 31 dicembre 1975 con legge 26 luglio 1974, n. 363, è ulteriormente prorogata di un anno.

Si passa alle dichiarazioni di voto. Il deputato Cardia annuncia l'astensione del gruppo comunista. La creazione del Comitato interministeriale, di cui al provvedimento che si sta per votare, non tiene conto della più ampia riforma dei ministeri e concede alle regioni uno spazio di partecipazione limitato, mentre ad esse vanno trasferiti sempre più ampi poteri, restando al Governo la funzione di alto indirizzo e coordinamento.

La Commissione approva, quindi, a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso, nel testo sopra riportato e con il seguente titolo: « Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEm) ».

In fine di seduta il deputato Gerardo Bianco propone che la Commissione esteri avvii una indagine conoscitiva sulla organizzazione e sul funzionamento degli istituti italiani di cultura all'estero.

Il Presidente prende atto della richiesta che sottoporà ad attento esame al momento opportuno ed annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo per una normale seduta e il venerdì successivo per un dibattito di politica estera con la partecipazione del Ministro Rumor.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

**BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

Comitato partecipazioni statali.

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente PRINCIPE.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FUNZIONE
DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO
SULLE PARTECIPAZIONI STATALI.

Audizione del professore Giuseppe Guarino, ordinario di diritto amministrativo all'università di Roma.

Il Comitato ascolta un'ampia relazione del professore Guarino, che analizza con approccio interdisciplinare tutta la problematica relativa alla funzione di indirizzo e di controllo nello specifico e peculiare settore delle partecipazioni statali e al ruolo da riconoscere in proposito al Parlamento, rispondendo quindi alle domande formulate dai deputati Giorgio La Malfa, D'Alema, Leonardi, Gambolati e dal Presidente Principe.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 11,55. —
Presidenza del Presidente LA LOGGIA. —
 Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia (*Parere della I, della V e della XII Commissione*) (4152);

Malagodi ed altri: Proroga e modifiche del regime di contingenti agevolati per il territorio della provincia di Gorizia (*Parere della I, della V e della XII Commissione*) (2991);

Ceccherini ed altri: Proroga e modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia (*Parere della I, della V e della XII Commissione*) (3285);

Marocco: Proroga con modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia (*Parere della I, della V e della XII Commissione*) (4027);

Menichino ed altri: Proroga con modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la provincia di Gorizia (*Parere della I, della V e della XII Commissione*) (4062).

(*Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 4152 con assorbimento delle proposte nn. 2991, 3285, 4027 e 4062*).

Il relatore Marocco illustra ampiamente e dettagliatamente i provvedimenti in discussione e dà conto degli emendamenti elaborati dal Comitato ristretto. Motiva le ra-

gioni che sono alla base del mantenimento del regime fiscale agevolato per la zona di Gorizia e sottolinea positivamente il nuovo assetto organico, che viene definito per tale regime, lusingando in particolare il significato che assumono le norme relative al controllo nella gestione dei contingenti e del fondo d'intervento che viene praticamente affidato, tramite cospicua integrazione della giunta camerale con membri eletti dagli enti locali, agli enti locali medesimi; così come le norme relative alla flessibilità dei contingenti.

Il deputato de Vidovich dichiara che i provvedimenti in discussione ritornano alla formula della programmazione decennale che la sua parte non ritiene positiva; taluni sostanziali emendamenti apportati dal Comitato ristretto recepiscono in modo insufficiente le istanze del suo gruppo, istanze intese a trasferire al comune di Gorizia l'intera gestione del regime agevolato, a risolvere in forma congrua i problemi connessi ai contingenti agevolati di benzina, a far sì che gli interventi vengano centrali non su nuovi investimenti (contingenzialmente improbabili) ma sul sostegno delle strutture produttive esistenti.

Il deputato Ceccherini consente con il relatore e con il lavoro svolto dal Comitato ristretto preannunciando per altro un emendamento che ritiene essenziale, inteso a far coincidere la zona ammessa al regime agevolato con l'intero ambito territoriale dei comuni di Gorizia e di Savogna di Isonzo.

Assunto quale testo base il disegno di legge n. 4152, la Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni. All'articolo 2 la Commissione respinge il seguente emendamento de Vidovich ed altri:

Aggiungere al seguente comma:

« Il contingente di carburante e lubrificante agevolato è assegnato ad ogni singolo possesso di autoveicolo, in relazione al quantitativo di carburante e lubrificante necessario al tipo di autoveicolo per coprire un percorso di 15 mila chilometri annui.

Ai lavoratori, alle aziende ed agli enti della provincia di Gorizia, che adoperino autoveicolo per comprovati e particolari ragioni di lavoro, sono concesse erogazioni di carburante e lubrificante eccedenti i limiti di cui al comma precedente in base ai criteri determinati con decreto del Mi-

nistro dell'industria, commercio e artigianato di concerto con il Ministro delle finanze » (2. 1)

ed approva il predetto articolo 2 nel testo del disegno di legge.

Per l'articolo 3 la Commissione approva il seguente emendamento proposto dal Comitato ristretto:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« La tabella A comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché della popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge » (3. 1).

Il deputato Ceccherini dichiara di non insistere sul seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 », *con le parole:* « dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo » (3. 2),

dopo aver sottolineato la necessità che il Governo si impegni a rendere possibile la modifica del perimetro doganale mediante gli opportuni accordi con la Comunità. La esigenza di far coincidere zona a regime agevolato al territorio dei comuni indicati è dettata da imprescindibili esigenze di piano regolatore e di espansione della zona industriale.

Sempre all'articolo 3 la Commissione respinge il seguente emendamento de Vidovich ed altri:

Sostituire le parole: « Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia », *con le parole:* « consiglio comunale di Gorizia, sentito il consiglio comunale di Savogna d'Isonzo » (3. 3).

La Commissione approva, invece, il seguente emendamento del relatore Marocco:

Al secondo comma sostituire le parole: « ai numeri 1, 2 e 4 », *con le parole:* « ai numeri 1, 2, 4 e 11 » (3. 4).

Su iniziativa del Presidente, la Commissione modifica il quarto comma dell'articolo 3 sostituendo le parole: « del quarto comma del successivo articolo 5 », con le

parole: « dell'ultimo comma del presente articolo » (3. 6).

La Commissione approva quindi il seguente comma aggiuntivo dell'articolo 3 proposto dal Comitato ristretto:

« Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge, previsto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è svolto dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata da 3 rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del comune di Savogna d'Isonzo, di cui uno della minoranza » (3. 5).

L'articolo 3 è quindi approvato con le modificazioni sopra riferite.

L'articolo 4 è approvato senza modificazioni.

All'articolo 5 la Commissione respinge il seguente emendamento de Vidovich al secondo comma:

Sostituire le parole: « dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia », *con le parole:* « dal consiglio comunale di Gorizia, sentito il consiglio comunale di Savogna d'Isonzo ».

Gli altri emendamenti de Vidovich, connessi al precedente, sono quindi preclusi.

La Commissione corregge poi, ad iniziativa del Governo, un errore materiale del secondo comma dell'articolo 5 sostituendo le parole: « quarto comma » con le parole: « quinto comma ».

La Commissione approva poi il seguente emendamento proposto dal Comitato ristretto:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un Fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche » (5. 4).

dopo aver respinto il seguente emendamento de Vidovich ed altri al quarto comma:

Dopo le parole: « di infrastrutture economiche » *aggiungere le parole:* « e per il

parziale rimborso degli oneri sociali, dovuti dalle industrie che versano in particolari difficoltà economiche » (5. 5).

La Commissione approva quindi il seguente emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 5 proposto dal Comitato ristretto:

« Alla gestione del Fondo secondo le destinazioni previste al comma precedente provvede la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 e da un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia » (5. 6),

dopo aver respinto il seguente emendamento de Vidovich ed altri:

Al comma quinto sostituire le parole: « da sei rappresentanti del comune di Gorizia di cui quattro espressi dalla maggioranza consiliare e due dalle minoranze e da un rappresentante del comune di Savogna d'Isonzo », *con le parole:* « da quattordici rappresentanti eletti dal consiglio comunale di Gorizia con voto limitato e da tre rappresentanti del comune di Savogna d'Isonzo, eletti con voto limitato » (5. 8).

È quindi approvato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5, proposto dal Comitato ristretto che recita:

« Per i prodotti di cui alla tabella A che non siano già soggetti a disciplina in sede nazionale, il Comitato provinciale prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata a norma del precedente quinto comma, fisserà i prezzi massimi di vendita » (5. 7).

Dopo l'articolo 5, sempre ad iniziativa del Comitato ristretto, risulta approvato il seguente articolo aggiuntivo:

« Sino a quando la Regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Gorizia e i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia espletterà tutti i compiti che la presente legge affida alla giunta stessa integrata con i rappresentanti degli enti predetti.

Fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al secondo comma

dell'articolo 5, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia riscuoterà, per il Fondo di cui al predetto articolo 5, diritti di prelievo sui generi e nelle misure stabiliti, in applicazione della legge 1° novembre 1973, n. 762, dal Ministro delle finanze con decreti 28 gennaio 1974, n. 2/517 e 6 agosto 1974, n. 2/3063 ».

L'articolo 6, ad iniziativa del Comitato ristretto, viene modificato mediante soppressione dell'ultimo comma e la Commissione approva infine il seguente articolo aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 6-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1976 (6. 0. 1).

La tabella A, annessa al provvedimento, è quindi approvata con il seguente emendamento proposto dal relatore:

Sostituire il titolo del prodotto indicato al n. 11 con il seguente: « Distillati da canna e da cereali ».

La tabella B è approvata senza modificazioni.

Si passa quindi allo svolgimento degli ordini del giorno.

Relativamente all'ordine del giorno proposto dal relatore a nome del Comitato ristretto e che recita:

« La Commissione finanze e tesoro,

nel discutere i provvedimenti nn. 4152, 2991, 3285, 4027 e 4062;

considerata la necessità che il regime agevolato debba trovare applicazione nello intero territorio dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, in funzione dei nuovi insediamenti industriali da prevedersi dai rispettivi piani regolatori,

impegna il Governo

a promuovere la revisione della deliberazione della zona a regime agevolato, in modo da comprendersi l'intero territorio dei comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo »

(0/4152/1/6)

MAROCCO

il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi, dichiara di poter accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione:

riconosce le esigenze manifestate ma osserva che le procedure internazionali richiedono concerti con il Ministro degli esteri. Manifesta per altro la massima disponibilità in materia; può accogliere l'ordine del giorno se alla parola « impegna » viene sostituita la parola « invita ».

Il relatore Marocco consente col suggerimento del Governo e l'ordine del giorno risulta accolto con la citata modifica del dispositivo.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Pandolfi dichiara quindi di accogliere il seguente ordine del giorno proposto dal relatore a nome del Comitato ristretto:

« La Commissione finanze e tesoro,
nel discutere i provvedimenti nn. 4152,
2991, 3285, 4027 e 4062

in previsione
dell'apertura del nuovo valico internazionale di Sant'Andrea e della conseguente realizzazione del complesso autoportuale in fase di costruzione nella città di Gorizia
invita il Governo

a prevedere tempestivamente la possibilità di istituire un punto franco, nell'ambito del complesso sopra richiamato, quale struttura operativa in grado di perseguire gli obiettivi di sviluppo di cui si è constatata la necessità ».

(0/4152/2/6)

MAROCCO

Il proponente de Vidovich illustra quindi il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera

impegna il Governo

all'estensione alla provincia di Trieste ed alla fascia confinaria friulana dei benefici previsti per la provincia di Gorizia in materia di carburanti e lubrificanti, anche al fine di limitare l'emorragia di valuta italiana verso la Jugoslavia, dovuta agli acquisti di benzina e di lubrificanti nella RFSI, e tenendo presente che in tal modo si aumenterebbe il gettito dei tributi sui carburanti e lubrificanti, derivante dalle zone frontaliere.

(0/4152/3/6)

« DE VIDOVICH, DE MICHIELI
VITTURI, DAL SASSO, ABELLI ».

Il Sottosegretario Pandolfi dichiara di non poterlo accogliere.

Dopo interventi del relatore, dei deputati Ceccherini e Colucci e del Presidente, il proponente dichiara di non insistere per la votazione sollecitando l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione delle proposte di legge vertenti sulla materia.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il deputato Menichino, richiamate per le questioni più generali le discussioni svoltesi in occasione dei precedenti provvedimenti di proroga, dichiara che la parte, pur votando a favore del provvedimento, che a seguito delle importanti modifiche adottate dal Comitato ristretto vede parzialmente accolte le esigenze manifestate dalla sua parte politica, non può considerarlo sufficiente. La sua parte ha insistito per affidare interamente ad un consorzio di enti locali la gestione del regime agevolato, in quanto unico organismo in grado di assicurare i necessari raccordi con linee programmatiche regionali. Rimangono da risolvere numerosi problemi per una provincia che, zona-limite della NATO, si trova gravata da pesanti servitù militari: si tratta delle questioni connesse all'autoporto, alla applicazione dell'articolo 50 dello Statuto regionale, alla politica delle partecipazioni statali, alla costruzione dei valichi di S. Andrea e S. Michele, questioni per le quali è necessario il Governo si impegni a positive soluzioni.

Dopo brevi dichiarazioni di voto dei deputati Colucci, de Vidovich, Perdonà e Marocco, tutte a favore del provvedimento n. 4152, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto e risulta approvato con le modifiche sopra riportate e con l'assorbimento delle proposte di legge nn. 2991, 3285, 4027 e 4062.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 9. —
Presidenza del Presidente BALLARDINI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, URSO GIACINTO.

Proposte di legge:

Ballardini ed altri: Norme relative all'istituzione di organi collegiali di governo della scuola e allo stato giuridico del personale docente e non docente nei conservatori di musica in applicazione della legge n. 477 del 30 luglio 1973 (3802);

Cervone ed altri: Modifiche agli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo agli insegnanti dei conservatori di musica (3929).

(*Parere della I Commissione*).

(*Seguito dell'esame con rinvio della proposta di legge n. 3802 e richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3929*).

La Commissione prosegue l'esame delle due proposte di legge. Il relatore Borghi illustra un nuovo testo della proposta di legge n. 3929 che assorbe anche l'articolo 9 della proposta di legge n. 3802. Propone che la Commissione deliberi il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3929 nel nuovo testo.

Il Presidente Ballardini chiarisce che, risultando la proposta di legge n. 3802 assorbita soltanto per la parte contenuta nell'articolo 9, la Commissione deve innanzitutto decidere se accantonare il seguito dell'esame della proposta di legge n. 3802 e poi deliberare sulla richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3929 nel testo proposto dal relatore.

Il deputato Raicich si dichiara favorevole alla proposta del relatore secondo la procedura indicata dal Presidente Ballardini, riservandosi comunque emendamenti migliorativi del nuovo testo ed in particolare relativi alla introduzione degli organi collegiali nei conservatori.

Il Sottosegretario per la pubblica istruzione Urso Giacinto si dichiara a nome del Governo favorevole alla proposta del relatore.

La Commissione delibera all'unanimità di accantonare il seguito dell'esame della proposta di legge n. 3802; delibera quindi all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3929 nel nuovo testo proposto dal relatore.

Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire l'assenso dei rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

LAVORI PUBBLICI (IX)**IN SEDE CONSULTIVA**

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GIGLIA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Proposta di legge:

Senatori Santalco ed altri: Disciplina degli scarichi nelle acque marittime (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) (4130).

Il Presidente comunica che la proposta di legge inizialmente assegnata alla Commissione in sede legislativa, è stata, nella giornata di ieri, assegnata alla X Commissione, su richiesta della Commissione stessa, con il parere della IX Commissione. Dà quindi lettura di una lettera già inviata al Presidente della Camera, in cui si fa rilevare la connessione tra il contenuto della proposta di legge stessa e le proposte di legge n. 594, n. 3193 e n. 3236, iscritte all'ordine del giorno di oggi in sede legislativa e propone che la Commissione riaffermi la propria competenza in ordine alla proposta di legge n. 4130.

Intervengono i deputati Ciuffini e Calvetti che consentono sulla proposta del Presidente.

La Commissione delibera quindi alla unanimità nel senso proposto dal Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente GIGLIA*. — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Bucalossi, il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Scardacione.

Disegno di legge:

Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del

dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*) (4109).

(*Rinvio della discussione*).

Il Presidente rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge, avendo il relatore comunicato la sua indisponibilità per la seduta odierna.

Proposte di legge:

Giomo ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (*Parere della I, della IV, della V, della XII e della XIV Commissione*) (594);

Merli ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XII e della XIV Commissione*) (3193);

Messeni Nemagna: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (*Parere della IV e della XII Commissione*) (3236).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione delle proposte di legge.

Il deputato Faenzi, anche a nome del gruppo del PCI, dichiara di concordare sulla proposta di legge n. 3193, fondata sui principi del coordinamento delle competenze statali e regionali, dell'affidamento di compiti operativi ai comuni e loro consorzi ed alle comunità montane nel quadro delineato in proposito da ciascuna regione, e all'accollo degli oneri di depurazione a coloro che causano gli inquinamenti.

Tutto ciò è collocato in un preciso quadro di riferimento nazionale, che tuttavia lascia alle regioni la possibilità delle necessarie autonome decisioni.

Dichiara che il suo gruppo è pronto per esaminare altre questioni specifiche, tra cui quelle di carattere finanziario, che pure presentano grande rilevanza ma che tuttavia vanno affrontate tenendo presente che nel bilancio dello Stato sono già disposti stanziamenti per interventi aventi attinenza con la tutela delle acque e che le imprese attraverso le loro associazioni di categoria hanno dichiarato la propria disponibilità ad accollarsi gli oneri di loro spettanza. Ciò non significa che il problema del finanziamento degli interventi previsti nella proposta di legge non debba essere affrontato e risolto: tuttavia, la mancata disponibilità di mezzi finanziari non può costituire un ostacolo alla approvazione del provvedimento. L'emanazione di una norma-

tiva organica in materia non è infatti più dilazionabile, anche se appare necessario stabilire talune dilazioni di termini per gli impianti di depurazione dei rifiuti urbani e per quelli da realizzarsi dalle piccole e medie industrie.

L'inquinamento idrico è giunto ormai a livelli veramente preoccupanti ed il gruppo del PCI non è disposto ad assumersi la responsabilità di ulteriori rinvii di una organica soluzione del problema, rifiutando pertanto ogni soluzione parziale, come quella prevista dalla proposta di legge n. 4130.

Quanto al merito delle misure da adottare, non sarebbe possibile tornare ad impostazioni che facciano perno sui bacini idrografici, ignorando la realtà regionale: occorre invece seguire la strada indicata nella proposta di legge n. 3193, che affida precise funzioni alle regioni in materia, stabilendo precisi limiti di sicurezza quanto all'inquinamento idrico, in modo da assicurare il necessario equilibrio ecologico, analogamente a quanto è già stato fatto negli altri paesi europei.

Conclude sottolineando che è in tale prospettiva che va esaminato il problema dei costi degli interventi previsti e sollecitando l'approvazione del provvedimento, con gli emendamenti che potranno essere presentati, anche per ottemperare a precisi obblighi assunti in proposito sul piano internazionale.

Il deputato Merli sottolinea l'importanza del lavoro compiuto dal Comitato per lo studio sui problemi delle acque, ai fini di una adeguata tutela delle acque e all'ambiente, e sottolinea la impossibilità di adottare soluzioni parziali e non sufficientemente meditate, come quella prevista nella proposta di legge n. 4130.

Il deputato Busetto, dopo aver espresso il suo apprezzamento per le indagini condotte dal Comitato di studio per i problemi delle acque, invita il Governo a dare il suo contributo per una pronta soluzione dei problemi esistenti, accogliendo i principi cui si uniforma la proposta di legge n. 3193, in particolare per quanto concerne le competenze regionali, e conclude auspicando una soddisfacente soluzione dei problemi di carattere finanziario e preannunciando la presentazione di emendamenti non in contrasto con le linee generali della proposta di legge suddetta.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Beccaria, replicando agli intervenuti nel dibattito, comunica che il Comitato di studio per i problemi delle acque ha proseguito i suoi lavori predisponendo alcune proposte di modifica alla proposta di legge n. 3193, che saranno sottoposti all'esame della Commissione.

Conclude sollecitando la rapida approvazione della proposta di legge in modo da far fronte alle vive attese esistenti in proposito nel paese e delle quali si è avuto l'eco anche in recenti convegni.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione delle proposte di legge.

Disegno di legge:

Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della VII Commissione) (4086).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Calvetti svolge un'ampia relazione sul disegno di legge, sottolineando che esso intende far fronte alle peculiari esigenze degli appartenenti ai corpi di polizia e sollecita l'estensione degli interventi in esso previsti anche agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, in quanto analoghe sono le difficoltà in cui essi si trovano quanto alla disponibilità di un alloggio.

Il deputato Lapenta dichiara di concordare sulla necessità della estensione proposta dal relatore e preannuncia la presentazione di emendamenti in tal senso.

Il deputato Todros rileva che il provvedimento in esame diventa necessario per la carenza dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale da cui sono derivate anche le particolari esigenze cui si tenda a far fronte con il disegno di legge in discussione.

Esprime quindi una valutazione positiva circa il previsto intervento degli IACP e la localizzazione degli alloggi entro i piani di zona, manifesta perplessità in merito alla formulazione dell'articolo 3, e conclude dichiarando di concordare sulla estensione del provvedimento anche agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ed auspicando

che gli alloggi realizzati siano ceduti in locazione a canoni fissati con criteri politici.

Il relatore Calvetti replicando agli intervenuti nel dibattito insiste sulla estensione dei benefici previsti dal disegno di legge agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, rilevando che l'ammontare degli interventi per le singole categorie potrà essere stabilito al momento della determinazione del programma di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

Il Sottosegretario per l'interno Scardacione sottolinea che con il disegno di legge si tende a far fronte a specifiche esigenze degli appartenenti alle forze di polizia, oltre che al corpo della guardia di finanza e al corpo degli agenti di custodia e che il Governo non si oppone ad aggiungere a tali corpi anche il corpo forestale dello Stato, pur facendo rilevare che per gli appartenenti a quest'ultimo corpo il problema della disponibilità degli alloggi di servizio si pone con minore gravità data la localizzazione territoriale dei relativi presidi.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con emendamenti presentati dai deputati Lapenta e Todros, tendenti ad includere tra i corpi di polizia indicati al primo comma anche il corpo forestale dello Stato ed ad includere tra i Ministri concertanti di cui al secondo comma anche il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 2 viene approvato senza modificazioni.

L'articolo 3 viene approvato con emendamenti presentati dai deputati Lapenta e Todros tendenti ad includere nella Commissione provinciale anche un rappresentante del comando del corpo forestale dello Stato, oltre che dei rappresentanti del personale dello stesso corpo e ad includere tra i Ministeri indicati al secondo comma anche il Ministero dell'agricoltura e foreste.

Gli articoli 4, 5 e 6 vengono approvati senza modificazioni.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato con il nuovo titolo: « Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ».

Disegno e proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*) (3952-bis);

Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (*Parere della V e della XI Commissione*) (442);

Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*) (1878);

Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (*Parere della IV e della V Commissione*) (1945);

La Bella ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XII Commissione*) (1946);

La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*) (1994);

Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*) (2738);

Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*) (3071);

Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (*Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione*) (3344);

de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*) (3478);

Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (*Parere della V Commissione*) (3657);

Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*) (3831).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il relatore Botta, riferisce sui lavori del Comitato ristretto ed illustra i numerosi emendamenti predisposti dal Comitato stesso.

Il deputato Calvetti illustra un emendamento aggiuntivo da lui presentato relativo ad interventi conseguenti alla frana del Monte San Martino.

Il deputato Tani rileva che gli emendamenti predisposti dal Comitato ristretto, pur potendo considerarsi un passo avanti rispetto alle previsioni del disegno di legge, non soddisfano tuttavia le esigenze prospettate anche dagli amministratori locali e non consentono nemmeno una completa attuazione dei programmi già predisposti. Ribadisce quindi la necessità che gli stanziamenti previsti dall'articolo 4 siano destinati esclusivamente ai comuni di Ancona e Falconara e conclude esprimendo riserve circa la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il deputato Perrone ribadisce l'esigenza di tener conto delle peculiari e diversificate esigenze riscontrabili nelle diverse regioni e sottolinea la necessità di predisporre adeguati stanziamenti per i contributi alle piccole e medie industrie in Sicilia e Calabria, laddove le domande presentate in base alle

norme vigenti sono restato per larghissima parte insoddisfatto.

La Commissione approva quindi in via di principio gli emendamenti predisposti dal Comitato ristretto e quelli presentati dal deputato Calvetti e delibera di trasmetterli alla Commissione bilancio per il necessario parere.

Il Presidente rinvia pertanto ad altra seduta il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 10,50. —
Presidenza del Vicepresidente CERAVOLO. —
Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Degan.

Proposta di legge:

Sangalli ed altri: Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile (*Parere della VI Commissione*) (2112).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Marzotto Caotorta riferisce ampiamente sui lavori del Comitato ristretto, illustrando particolareggiatamente il nuovo testo del provvedimento elaborato in quella sede e proponendo alla Commissione di richiederne il trasferimento alla sede legislativa, al fine di una sua sollecita approvazione.

Il deputato Masciadri, a nome del gruppo socialista, si oppone a tale proposta, rappresentando la necessità di un più approfondito esame dell'argomento in questa sede.

Il deputato Fioriello, a nome del gruppo comunista, dichiara anch'egli di opporsi alla proposta del relatore, non sembrandogli opportuno, nell'attuale momento di crisi del settore, in previsione della presentazione al Parlamento di importanti provvedimenti per un suo rilancio e, soprattutto, date le notizie circa la prossima stipula di una nuova convenzione tra il ministero e l'ALITALIA (il cui contenuto occorre verificare per accertarne la conformità alle risultanze dell'indagine conoscitiva testé

conclusa), precludere all'Assemblea il giudizio su questo provvedimento, nel più ampio contesto dei problemi che affliggono il settore stesso.

Conclude chiedendo che il ministero informi la Commissione sullo schema della convenzione predetta, per consentirle di esprimere su di essa un motivato giudizio con l'apporto dello stesso dicastero e dei rappresentanti sindacali del settore.

Il deputato Giovanni Lombardi dichiara di aderire alla proposta del relatore, giudicando il sollecito varo del provvedimento in esame alla stregua di vero e proprio presupposto della stipulanda convenzione tra il ministero e l'ALITALIA. È comunque disponibile ad un eventuale approfondimento di qualche punto controverso del testo redatto dal Comitato ristretto, utilizzando a questo scopo della sede.

Il deputato Baghino esprime la propria meraviglia per l'opposizione testé manifestata dai gruppi socialista e comunista, alla proposta del relatore. Anche se personalmente non ha partecipato alle riunioni del Comitato ristretto, riteneva infatti che sul testo presentato dal relatore e sulla sua sollecita approvazione si fosse verificata in quella sede l'unanimità dei consensi, a meno di non ritenere che il testo medesimo sia il risultato alle solitarie fatiche dell'onorevole Marzotto Caotorta. Suggerisce pertanto di addivenire al più presto alla necessaria unanimità dei consensi per la richiesta di assegnazione alla sede legislativa, eventualmente approfondendo la prossima settimana nel comitato ristretto i punti controversi; il sollecito varo del provvedimento è infatti, a suo avviso, l'unico modo per influire sulle trattative in corso tra ministero e compagnia di bandiera, oltre, naturalmente, alle conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'aviazione civile, che non possono certo essere disattese dall'esecutivo.

Il relatore Marzotto Caotorta giudica pertinenti i rilievi del deputato Baghino, anche se deve far presente che ai lavori del Comitato ristretto non hanno partecipato molti dei componenti. Quanto ai rilievi sul contenuto del nuovo testo afferma, che, in sostanza, esso non contiene alcunché di nuovo rispetto al provvedimento originario; salvo modifiche marginali, del resto, tutti erano a conoscenza del fatto che le tariffe avrebbero comunque dovuto essere aumentate. Libera dunque la Commissione di decidere se accogliere o meno la sua propo-

sta: qualora si imponesse una pausa di riflessione per valutarla, si prosegue intanto in ogni caso l'esame referente, senza ulteriori indugi.

Il deputato Masciadri, dopo aver precisato che la sua assenza dai lavori del Comitato ristretto è stata dovuta al contemporaneo impegno nella sua veste di relatore sull'indagine conoscitiva sulla situazione dell'aviazione civile, dichiara di condividere le motivazioni poste dal deputato Fioriello a base della sua opposizione al proposto trasferimento alla sede legislativa. Condivide il testo del relatore nella parte riguardante l'aumento dei diritti aeroportuali, ma ritiene che altre importanti questioni siano rimaste senza soluzione. Quanto allo schema di nuova convenzione in corso di definizione tra ministro e ALITALIA, premesso di aver presentato in Assemblea apposita interrogazione, sembrando dello schema in contrasto con le conclusioni dell'indagine conoscitiva, chiede formalmente al Governo di riferire al riguardo all'inizio della prossima seduta dedicata all'argomento in esame, in mancanza di che si vedrebbe costretto a ricorrere a tutti gli strumenti consentiti dal regolamento per investire l'Assemblea del complesso problema dei diritti aeroportuali e dei rapporti con la compagnia di bandiera.

Dopo brevi interventi dei deputati Fioriello e Baghino e del sottosegretario Degan, il quale si riserva di comunicare al ministro dei trasporti la richiesta di invio dello schema di convenzione con l'ALITALIA come sopra formulata, il seguito dell'esame è rinviato al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 17 dicembre, alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11,45.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 11,45. — Presidenza del Vicepresidente GIOVANNI LOMBARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Degan.

Il sottosegretario Degan, rispondendo all'interrogazione n. 5-01128 dei deputati Pani ed altri, riguardante il caso del sindacalista dello SFI-CGIL Giulio Caporali, premesso che a carico del medesimo non è mai stato adottato alcun provvedimento di sospensione

dall'incarico né alcun'altra iniziativa disciplinare e che al consiglio di amministrazione dell'azienda è stato semplicemente richiesto di far conoscere il proprio avviso sulle affermazioni dell'interessato, senza porne in alcun modo in discussione la libertà di espressione, fornisce dati dettagliati circa l'elevato numero di adunanze tenute dal predetto consiglio di amministrazione e la tempestiva iscrizione all'ordine del giorno dei relativi lavori delle proposte di attuazione del piano poliennale dei 2.000 miliardi, precisando altresì l'ammontare degli impegni di spesa finora approvati, pari a circa la metà dell'ammontare complessivo, nonostante le note carenze degli organici.

Il deputato Guglielmino, replicando per la predetta interrogazione, si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario, dalla quale risulta chiaramente che il mutato atteggiamento del dicastero riguardo alla vicenda conferma la giustezza delle critiche formulate dal signor Caporali, fatto oggetto di un evidente tentativo di intimidazione.

Il sottosegretario Degan, rispondendo alla interrogazione n. 5-01154 dei deputati Pani ed altri, concernente la pubblicazione del volume FS 1974 da parte delle ferrovie dello Stato, precisa che detta opera rappresenta la 17ª edizione della relazione annuale sulle attività dell'azienda, edita sin dal 1958. Trattasi comunque di una pubblicazione non certo « lussuosa », come affermato dagli interroganti, rientrando nel quadro dell'attività promozionale della azienda e il cui onere è di scarsissimo rilievo, dati i proventi derivanti dalla sua vendita.

Il deputato Guglielmino, replicando per la suddetta interrogazione, si dichiara insoddisfatto. La circostanza che l'opera sia edita dal 1958 rappresenta caso mai una aggravante alla politica di prestigio perseguita dall'azienda, la cui attività promozionale non dovrebbe risolversi nello sperpero di pubblico denaro ma nell'unico vero modo richiesto dall'utenza e cioè migliorando i servizi resi.

Il Presidente avverte che lo svolgimento delle interrogazioni nn. 5-01156, 5-01140 e 5-01142 è rinviato ad altra seduta per accordi intervenuti tra presentatori e Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 13,15. — *Presidenza del Vicepresidente GIOVANNI LOMBARDI.* — Interviene il Ministro della marina mercantile, Gioia.

Proposte di legge:

Marocco ed altri: Proroga del contributo sul migliatico (3653);

Ballarin ed altri: Contributi e facilitazioni ai pescatori per l'uso dei prodotti petroliferi (4024).

(Discussione, stralcio e approvazione in un testo unificato).

Il deputato Marocco illustra brevemente i provvedimenti riferendosi alla relazione già svolta nella sede referente e proponendo che la Commissione proceda allo stralcio dell'articolo 2 della proposta di legge n. 4024 e alla conseguente approvazione in un testo unificato della restante parte della suddetta proposta e del progetto Marocco ed altri n. 3653.

La Commissione approva quindi lo stralcio dell'articolo 2 della proposta di legge n. 4024, che assume pertanto il n. 4024-bis ed il nuovo titolo « Facilitazioni ai pescatori per l'uso dei prodotti petroliferi ».

Dopo interventi dei deputati Ballarin e Baghino, che preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi, la Commissione approva quindi, in un testo unificato, gli articoli della proposta di legge n. 4024-ter (già 4024) e della proposta di legge n. 3653.

Il seguente ordine del giorno è accettato dal Governo e i presentatori non insistono per la votazione:

« La X Commissione trasporti, in considerazione della perdurante situazione di grave crisi che ancora travaglia il settore e in relazione anche all'ultimo aumento del gasolio, nel sottolineare l'esigenza di prorogare il contributo sul migliatico anche per l'anno 1976,

impegna il Governo

a promuovere la necessaria azione presso i competenti organi della CEE per ottenerne l'assenso alla proroga richiesta ».

(0/3653-4024-ter/1/10) MAROCCO, BALLARIN, BAGHINO.

Il testo unificato è infine votato a scrutinio segreto e approvato con il titolo « Proroga del contributo sul migliatico ».

Disegno e proposta di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto (*Parere della IV, della VI e della VII Commissione*) (3984);

Belluscio ed altri: Modifica alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente le norme sulla navigazione da diporto, per il rilascio di patenti fuoribordo (*Parere della IV Commissione*) (514).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Zoppi illustra i provvedimenti riferendosi alla relazione svolta nella sede referente.

Dopo brevi interventi del Presidente, dei deputati Merli, Baghino e Ballarin, del relatore Zoppi e del ministro Gioia, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 17.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il ministro Gioia sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta del provvedimento sulla cantieristica oggi approvato dal Senato.

Il Presidente assicura in tal senso il ministro Gioia, sempreché nel frattempo sia intervenuta l'assegnazione del provvedimento alla Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,50.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1975, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CARRARO.*

Il Presidente Carraro, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle 11,5, è ripresa alle 12,5).

Alla ripresa, non risultando la Commissione in numero legale, il Presidente Carraro toglie la seduta, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 16 dicembre 1975, alle ore 10,30 e alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Martedì 16 dicembre, ore 17.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Martedì 16 dicembre, ore 17,30.

Comitato pareri.

Parere sul disegno di legge:

Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4109) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli.

Parere sulle proposte di legge:

ZUCCALÀ ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, concernente la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Approvata dal Senato della Repubblica*) (4098) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Olivi.

CAVALIERE: Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali (2834) — Relatore: Ianniello.

Parere sul disegno di legge:

Integrazione dei finanziamenti per i maggiori oneri relativi alle opere di edilizia sco-

lastica di cui all'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 (4139) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo (4051);

BONOMI ed altri: Modificazioni al testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (265);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2659);

— (*Parere alla XIII Commissione*) —
Relatore: Ianniello.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti concernenti
la disciplina dei contratti di locazione degli
immobili urbani.

Martedì 16 dicembre, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

RICCIO STEFANO ed altri: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle lo-

cazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche professionali (*Urgenza*) (528) — Relatore: La Loggia.

COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 17 dicembre, ore 9 e 16.

**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

Mercoledì 17 dicembre, ore 16,30.

Esame delle autorizzazioni a procedere in giudizio:

contro il deputato De Lorenzo (Doc. IV, n. 243) — Relatore: Felisetti;

contro il deputato Dal Sasso (Doc. IV, n. 253) — Relatore: Lapenta;

contro il deputato Codacci-Pisanelli (Doc. IV, n. 255) — Relatore: Franchi;

contro il deputato Cetrullo (Doc. IV, n. 262) — Relatore: Gerolimetto;

contro i deputati Perrone e Gargano (Doc. IV, n. 266) — Relatore: Felisetti;

contro il deputato Biamonte (Doc. IV, n. 267) — Relatore: Padula.

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)

Mercoledì 17 dicembre, ore 9,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE
E LE PROSPETTIVE DELLO SPORT IN ITALIA.

Comunicazioni del Presidente.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BOLDRIN ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (*Urgenza*) (420);

CECCHERINI e CARIGLIA: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950);

— (*Parere della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Cariglia.

Esame delle proposte di legge:

STORCHI ed altri: Disposizioni in materia di assistenza ai sordomuti (666) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

BOFFARDI INES: Adeguamento della pensione di inabilità agli invalidi totalmente inabili (963) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

GASCO ed altri: Contributo finanziario a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) a carico degli invalidi civili beneficiari di provvidenze economiche da parte dello Stato (1832) — (*Parere della VI Commissione*);

PICCOLI ed altri: Modifiche alla legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente nuove disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (2005) — (*Parere della V e della XIV Commissione*);

PEZZATI ed altri: Modifiche alla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente nuove disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili (2212) — (*Parere della I, della V, della VI, della VIII, della XII, della XIII e della XIV Commissione*);

COSTAMAGNA: Provvidenze in favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti, mutilati, invalidi di guerra, partigiani, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra e profughi per il trattato di pace e categorie equiparate (2495) — (*Parere della I e della V Commissione*);

GASCO ed altri: Adeguamento delle pensioni e degli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché degli assegni di accompagnamento dei minori invalidi civili (3537) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

ASTOLFI MARUZZA ed altri: Modifiche alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, e 2 marzo 1974, n. 30, concernenti nuove disposizioni in materia di assegno di accompagnamento agli invalidi civili (3558) — (*Parere della V, della VI e della XIV Commissione*);

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA ed altri: Nuove norme sui minimi dei tratta-

menti pensionistici per gli handicappati fisici e sensoriali (3669) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA: Adeguamento e unificazione delle pensioni e degli assegni per gli inabili fisici, psichici e sensoriali (3721) — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*);

— Relatore: Belussi Ernesta.

Esame del disegno di legge:

Modifiche alla legge 23 aprile 1973, n. 337, recante disposizioni in favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio (3240) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) — Relatore: Cavaliere.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

BELLUSCIO ed altri: Adeguamento della tredicesima mensilità per il personale delle forze di polizia (4125);

COTTONE ed altri: Nuove norme per il calcolo della tredicesima mensilità al personale delle forze di polizia (4138);

— Relatore: Belluscio — (*Parere alla VII Commissione*).

Mercoledì 17 dicembre, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 2850 concernente norme sugli istituti di investigazione privata.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 17 dicembre, ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Mercoledì 17 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

BOLDRINI ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (973) — Relatore: Armani — (*Parere della I e della V Commissione*);

Esame della proposta di legge:

BANDIERA: Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico (3890) — Relatore: Buffone — (*Parere della I e della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 17 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

GIOMO ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (594) — Relatore: Quilleri — (*Parere della I, della IV, della V, della XII e della XIV Commissione*);

MERLI ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (3193) — Relatore: Beccaria — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XII e della XIV Commissione*);

MESSENI NEMAGNA: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (3236) — Relatore: Beccaria — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (4109) — Relatore: Botta — (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE*XII Commissione permanente (Industria):*

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 440 miliardi per il quadriennio 1975-1978 (4094) — Relatore: Erminero.

Ex articolo 79, sesto comma, del regolamento.

III Commissione permanente (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 (*Approvato dal Senato*) (4100) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969 (*Approvato dal Senato*) (4101) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e per l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974 (*Approvato dal Senato*) (4102) — Relatore: Fracanzani.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 1
di venerdì 12 dicembre 1975.*